

**D.M. 10 settembre 1968 - Determinazione dei modelli delle etichette di pericolo, che debbono essere applicate sui recipienti e sugli imballaggi contenenti merci pericolose, e dei vari modi per la separazione delle merci incompatibili.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli artt. 4, 28, 36 e 37 del regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008;

Considerata la necessità di stabilire i modelli delle etichette di pericolo che debbono essere applicate sui recipienti o sugli imballaggi contenenti merci pericolose, nonché i vari modi per la separazione delle merci incompatibili;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Le etichette di pericolo da applicare sui recipienti o sugli imballaggi contenenti merci pericolose, ai sensi dell'art. 28 del regolamento citato nelle premesse debbono essere conformi ai modelli indicati nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 2.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 36 del regolamento citato nelle premesse, la separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

- (a) «Lontano da...», vale a dire che le merci pericolose possono essere stivate nella stessa stiva o nello stesso compartimento oppure sopra il ponte, ma debbono essere collocate distanti il più possibile tra loro e mai a meno di tre metri (v. punto 1 dell'allegato B);
- (b) «separato da...», vale a dire che le merci pericolose sono sistemate in stive o compartimenti diversi. In caso di stivaggio sopra il ponte, questo tipo di separazione corrisponde a «lontano da...» (v. punto 2 dell'allegato B);
- (c) «separato longitudinalmente da...», vale a dire che le merci pericolose sono sistemate in stive e in compartimenti diversi nel senso longitudinale. La separazione verticale può essere ammessa soltanto nel caso in cui le stive o i compartimenti sovrapposti siano separati mediante un ponte resistente al fuoco e stagno all'acqua. In caso di stivaggio sopra il ponte questo tipo di separazione corrisponde a «lontano da...» (v. punto 3 dell'allegato B);
- (d) «separato mediante una stiva o un compartimento completo intermedio da...», vale a dire che le merci pericolose sono sistemate in locali separati mediante una stiva oppure un compartimento completo interposti nel senso longitudinale. La separazione in senso verticale può essere ammessa soltanto nel caso in cui le merci siano separate mediante due ponti resistenti al fuoco e stagni all'acqua (v. punto 4 dell'allegato B).

Ai fini delle definizioni indicate nelle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d), per «stiva» o «compartimento» s'intende uno spazio racchiuso da paratie, dal fasciame e da ponti di acciaio].

(Si omettono gli allegati)

**NOTA:** il presente decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1968, n. 252, S.O.

**MODIFICHE APPORTATE AL PRESENTE DECRETO**

Art. 2: è stato superato dall'art. 2, D.M. 11 gennaio 1984, riportato al n. H/XVIII, che ha rielaborato le norme relative alla separazione delle merci pericolose incompatibili per adeguarle a quelle internazionali.

## **DECRETI ATTUATIVI DEL PRESENTE DECRETO:**

- ⇒ D.M. 15 gennaio 1983 (Gazz. Uff. 18 aprile 1983, n. 105, S.O.): concernente norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli (modificato dal D.M. 22 giugno 1984 (Gazz. Uff. 4 luglio 1984, n. 182), dal D.M. 28 settembre 1984 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1984, n. 283) e dal D.M. 20 luglio 1985 (Gazz. Uff. 14 agosto 1985, n. 191));
- ⇒ D.M. 15 gennaio 1983 (Gazz. Uff. 18 aprile 1983, n. 105, S.O.): concernente norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);
- ⇒ D.M. 23 maggio 1985 (Gazz. Uff. 11 luglio 1985, n. 162, S.O.), modificato dal D.M. 20 novembre 1992 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1992, n. 291), dal D.M. 21 luglio 1995 (Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177), dal D.Dirig. 21 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1997, n. 15) e dal D.M. 14 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1997, n. 288), concernente norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove (questo decreto ha contestualmente abrogato (art. 1) i DD.MM. 15 gennaio 1983, 22 giugno 1984 e 28 settembre 1984 prima citati);
- ⇒ D.M. 16 maggio 1986 (Gazz. Uff. 9 agosto 1986, n. 184, S.O.): etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose;
- ⇒ D.M. 17 maggio 1986 (Gazz. Uff. 9 agosto 1986, n. 184, S.O.): concernente norme per il trasporto marittimo in colli di materie tossiche (classe 6.1.), nonché per la sostituzione della tabella sigla 6-1.167.1 (Dinitrotolueni);
- ⇒ D.M. 14 maggio 1990 (Gazz. Uff. 11 giugno 1990, n. 134, S.O.), come modificato dal D.M. 21 luglio 1995 (Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177), dal D.Dirig. 21 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1997, n. 15) e dal D.M. 14 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1997, n. 288): concernente norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove.